



**COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE**  
**Provincia di Verona**

---

**Regolamento**  
**per la REALIZZAZIONE**  
**di INTERVENTI**  
**e PRESTAZIONI di SERVIZI**  
**in CAMPO SOCIALE**

*Determinazione della misura e dei costi in relazione  
alla situazione economica dei richiedenti  
le prestazioni sociali agevolate*

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2010

# SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SOMMARIO</b>  | <b>2</b>  |
| <b>TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b>             | <b>4</b>  |
| Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale                    | 4         |
| Art. 2 - Oggetto del Regolamento                                 | 4         |
| Art. 3 - Destinatari   | 4         |
| Art. 4 - Interventi e prestazioni                                | 5         |
| Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi                        | 5         |
| <b>TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI</b>                | <b>6</b>  |
| Art. 6 - Accesso ai servizi                                      | 6         |
| Art. 7 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente       | 6         |
| Art. 8 - Verifica e controllo                                    | 9         |
| <b>TITOLO III - SERVIZI</b>                                      | <b>10</b> |
| <i>CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</i>                   | <i>10</i> |
| Art. 9 - Definizione   | 10        |
| Art. 10 - Modalità di accesso                                    | 10        |
| Art. 11 - Contribuzione  | 10        |
| <i>CAPO II - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO</i>                       | <i>10</i> |
| Art. 12 - Definizione  | 10        |
| <i>CAPO III - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE</i>                | <i>11</i> |
| Art. 13 - Definizione  | 11        |
| Art. 14 - Modalità di accesso                                    | 11        |
| Art. 15 - Contribuzione  | 11        |
| <i>CAPO IV - CONTRIBUTI ECONOMICI</i>                            | <i>12</i> |
| Art. 16 - Definizione  | 12        |
| Art. 17 - Finalità   | 12        |
| Art. 18 - Prestazioni  | 12        |
| Art. 19 - Minimo Vitale  | 12        |
| Art. 20 - Contributo Minimo di Inserimento                       | 13        |
| Art. 21 - Contributi Straordinari                                | 14        |
| Art. 22 - Benefici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti | 14        |
| Art. 23 - Contributi Pagamento Servizi                           | 14        |
| Art. 24 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti          | 14        |
| Art. 25 - Casi particolari                                       | 15        |
| <i>CAPO V - INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE</i>                     | <i>15</i> |
| Art. 26 - Definizione e Principi                                 | 15        |
| Art. 27 - Destinatari  | 15        |
| Art. 28 - Prestazioni  | 15        |
| Art. 29 - Finalità   | 16        |
| Art. 30 - Modalità di erogazione                                 | 16        |
| Art. 31 - Quota personale  | 16        |
| Art. 32 - Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione           | 16        |
| Art. 33 - Concorso dei parenti obbligati                         | 16        |
| <i>CAPO VI - AFFIDO MINORI</i>                                   | <i>16</i> |
| Art. 34 - Finalità   | 16        |
| Art. 35 - Tipologia dell'affido                                  | 17        |
| Art. 36 - Modalità dell'affido                                   | 17        |
| Art. 37 - Conclusione dell'affido                                | 18        |
| <i>CAPO VII - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>             | <i>18</i> |
| Art. 38 - Definizione  | 18        |
| Art. 39 - Finalità   | 18        |
| Art. 40 - Prestazioni  | 19        |
| Art. 41 - Personale  | 19        |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 42 - Destinatari  | 19        |
| Art. 43 - Criteri di valutazione della situazione  | 19        |
| Art. 44 - Modalità di accesso  | 20        |
| Art. 45 - Contribuzione  | 20        |
| Art. 46 - Pronto Intervento Sociale  | 20        |
| Art. 47 - Telesoccorso/Telecontrollo   | 21        |
| Art. 48 - Taxi Sociale   | 22        |
| <i>CAPO VIII - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO</i>                                | <i>22</i> |
| Art. 49 - Soggiorni Climatici  | 22        |
| Art. 50 - Centri ricreativi per anziani  | 23        |
| Art. 51 - Appoggio educativo   | 23        |
| Art. 52 - S.O.S. compiti   | 24        |
| Art. 53 - Gruppi studio  | 25        |
| Art. 54 - Ludoteca   | 25        |
| Art. 55 - Spazio Famiglia  | 26        |
| <i>CAPO IX - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA</i> | <i>27</i> |
| Art. 56 - Attività di Formazione Promozione  | 27        |
| <i>CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI</i>   | <i>28</i> |
| Art. 57 - Utilizzo dei dati personali  | 28        |
| Art. 58 - Ricorsi  | 28        |
| Art. 59 - Norme transitorie  | 28        |
| Art. 60 - Norma di chiusura  | 28        |

## **TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Con riferimento all'articolo 124 della Legge Regionale del Veneto n. 11/2001, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Povegliano Veronese esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia la graduale eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano per l'erogazione delle prestazioni:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – cfr. art. 7 comma 5 del presente Regolamento);
- un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente regolamento (cfr. art. 12 del presente Regolamento).

### **Art. 3 - Destinatari**

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei

limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, residenti nel Comune di Povegliano Veronese.

#### **Art. 4 - Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Povegliano Veronese può prevedere forme di sostegno alla fruizione da parte dei cittadini dei seguenti servizi:

- 1) Servizio sociale professionale.
- 2) Servizio educativo territoriale.
- 3) Contributi economici:
  - minimo vitale
  - contributo minimo di inserimento
  - contributi straordinari
  - contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
  - contributi pagamento servizi.
- 4) Integrazione rette strutture.
- 5) Affidamento minori.
- 6) Servizio di assistenza domiciliare.
- 7) Servizi socio-educativi e del tempo libero:
  - soggiorni climatici
  - centri ricreativi per anziani
  - appoggio educativo
  - S.O.S. compiti
  - gruppi studio
  - ludoteca
  - spazio famiglia.
- 8) Attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva.

#### **Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici; viene prevista inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non a scopo di lucro, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste negli artt. 112, 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e negli artt. 11, 16, 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

## TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

### Art. 6 - Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione (cfr. art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328) circa l'accesso e il funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione, la gratuità, tenendo conto dell'ISEE e/o ISEEP e/o del progetto individualizzato, se previsto.

### Art. 7 - Indicatore della situazione economica (equivalente)

#### **1. Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti indicati dai commi 2 e 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- il reddito, come stabilito dal successivo comma 2,
- il patrimonio, come stabilito dal successivo comma 3.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza:

| numero dei componenti<br>il nucleo familiare | parametro |
|--|-----------|
| 1  | 1,00      |
| 2  | 1,57      |
| 3  | 2,04      |
| 4  | 2,46      |
| 5  | 2,85      |

corredata delle seguenti maggiorazioni:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o con invalidità superiore al 66%. S'intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>;
- + 0,2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono tutti

attività di lavoro o di impresa. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 3, comma 2, del DPCM 221/1999, come modificato dal DPCM 242/2001.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE).

## **2. Definizione di reddito**

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, per "reddito" è da intendersi:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPeF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.

Dalla somma dei valori di cui alle lettere a), b), c), e d), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57, importo definito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 130/2000 e che potrà variare a fronte di modifica del medesimo decreto. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

## **3. Definizione di patrimonio**

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, per "patrimonio" è da intendersi:

- *patrimonio immobiliare*: il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di fabbricati, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto

dell'abitazione medesima. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;

- *patrimonio mobiliare*, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, formato da:
  - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate relativamente alle partecipazioni in società non azionarie.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a € 15.493,71.

#### **4. Indicatore situazione economica (I.S.E.)**

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi del comma 2 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo.



### **5. Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, riportata al comma 1 del presente articolo.

### **6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)**

Al fine di assicurare il miglior livello di efficienza possibile e di riservare le prestazioni sociali agevolate alle famiglie che hanno maggior bisogno, il Comune di Povegliano Veronese intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 3, 2° comma, del citato D.Lgs. n. 130/2000, che consente agli enti erogatori di approntare alcuni aggiustamenti per quanto concerne sia il calcolo dell'I.S.E. sia la definizione di nucleo familiare.

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.P. la certificazione I.S.E.E.

Esclusivamente con riferimento alla valutazione della situazione del richiedente contributi economici, come definiti al successivo Capo IV, saranno considerate come elementi di reddito anche le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, assegni di mantenimento da parte dell'ex coniuge ecc.) liquidate nell'anno precedente la richiesta.

### **7. Aggiornamento certificazione ISEE / ISEEP**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione.

## **Art. 8 - Verifica e controllo**

Spetta a chi richiede l'intervento o la prestazione sociale presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune la documentazione prevista al fine della determinazione degli indicatori ISEE e ISEEP.

Spetta all'Ufficio comunale preposto accertare la completezza della documentazione presentata nonché controllare e verificare a campione che le informazioni fornite dall'interessato siano veritiere, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e/o altre forme legittime di accertamento.

L'Amministrazione Comunale può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Si rimanda all'Amministrazione Comunale l'approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli.

## TITOLO III – SERVIZI

### CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

#### Art. 9 - Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- **promozione e attivazione della comunità locale;**
- **programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi:** ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi perseguibili. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;
- **segretariato sociale:** risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita;
- **presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto:** risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale, integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali) e dalla predisposizione di un progetto individuale (come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento) concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

#### Art. 10 - Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di apertura degli appositi uffici.

#### Art. 11 - Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

### CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

#### Art. 12 - Definizione

Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita della persona,
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,

- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, redatto dall'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri servizi coinvolti e con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo dell'ISEE e/o dell'ISEEP elaborato dall'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e la proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'ISEE/ISEEP si procede con risorse comunali secondo procedure previste (determinazione e/o deliberazione della Giunta Comunale).

Se il progetto fosse favorevole, ma con ISEE/ISEEP troppo alto, si proporrà la questione alla Giunta Comunale.

Se sia il progetto che l'ISEE/ISEEP comportano la non concessione dell'intervento richiesto, possono essere comunque fornite altre prestazioni sociali (per esempio segretariato sociale).

## **CAPO III – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE**

### **Art. 13 - Definizione**

L'educatore professionale è la figura che opera all'interno del servizio educativo territoriale, il cui profilo professionale viene descritto nel decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 7682 del 22.12.1989: "L'educatore professionale è un operatore che, nell'ambito di servizi socio-educativi ed educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diversa età mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo".

Le funzioni del servizio educativo territoriale nell'ambito del Comune di Povegliano Veronese riguardano minori, giovani e associazionismo e sono le seguenti:

- Prevenzione primaria mediante azioni di promozione socio-educativa e socioculturale sul territorio con progetti di rete e comunità;
- Prevenzione delle forme di disagio, devianza e marginalità sociale, nelle situazioni "a rischio";
- Funzione abilitativa ed educativa finalizzata a migliorare, esprimere, rendere operanti le potenzialità dei bambini, adolescenti e giovani;
- Progettazione e organizzazione di progetti e servizi;
- Progettazione ed animazione socio-culturale.

### **Art. 14 - Modalità di accesso**

L'utente può accedere al Servizio educativo territoriale presente nel Comune di Povegliano Veronese su appuntamento presso gli appositi uffici.

### **Art. 15 - Contribuzione**

L'accesso al servizio educativo territoriale è gratuito.

## **CAPO IV – CONTRIBUTI ECONOMICI**

### **Art. 16 - Definizione**

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è individuato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, nel caso in cui non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) condizione di un soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

La richiesta di assistenza economica può essere determinata da varie cause:

- la mancata occupazione, la sottoccupazione o l'insufficienza retributiva o pensionistica;
- i ritardi e l'inadeguatezza dei contributi previsti dal sistema previdenziale e di pagamento delle provvidenze a favore degli invalidi civili;
- l'incidenza del canone di affitto;
- l'incidenza di spese straordinarie.

### **Art. 17 - Finalità**

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

### **Art. 18 - Prestazioni**

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale,
- contributo minimo di inserimento,
- contributi straordinari,
- benefici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti,
- contributi pagamento servizi.

### **Art. 19 - Minimo Vitale**

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto la quale la persona anziana (oltre i 65 anni) o invalida al 100% non inseribile nel mondo del lavoro (*L. 68/1999: persona che presenta capacità lavorative che possono essere potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica attiva del lavoro per percorsi formativi o per progetti di integrazione*

*sociale in ambiente lavorativo (S.I.T.) o per la quale si è indicata la non capacità lavorativa)* non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Povegliano Veronese assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

**trattamento mensile minimo di pensione anno di riferimento x 13 mensilità  
+ 5% di un ipotetico patrimonio mobiliare di € 5.000,00**

Nel caso di nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

La misura dell'eventuale contributo sarà valutata caso per caso dall'Assistente Sociale e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi o per situazioni particolari ed eccezionali, la Giunta comunale può, sulla base del progetto individualizzato dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

I limiti previsti per il minimo vitale saranno rivisti annualmente in base alla variazione del trattamento mensile minimo di pensione.

### **Art. 20 - Contributo Minimo di Inserimento**

Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati, in favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo; si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale personalizzato (D.Lgs. n. 237 del 18 giugno 1998). Tale progetto può prevedere, nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46%, il coinvolgimento del Servizio competente (Servizio Inserimento Lavorativo dell'U.L.S.S., Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.).

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Il limite di livello I.S.E.E.P. per poter accedere al Contributo Minimo di Inserimento è pari a quello indicato all'art. 19.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente articolo 7.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta Comunale può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

### **Art. 21 - Contributi Straordinari**

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale, erogabile nello stesso anno una sola volta, a copertura di bisogni con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità.

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un I.S.E.E.P., calcolato come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, uguale e/o inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione dei Servizi Sociali.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

La Giunta comunale rivede annualmente i limiti previsti per i contributi straordinari.

### **Art. 22 - Benefici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti**

Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative/disposizioni provinciali/regionali/statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (a titolo esemplificativo: assegni di maternità e per il nucleo familiare previsti dalla legge n. 448/1998, Fondo Sociale per l'Affitto di cui alla legge n. 431/1998, buono-libri e buono-borsa di studio regionale, bonus elettrico, bonus gas, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (a titolo esemplificativo: convenzione con la Provincia di Verona per interventi sociali a favore di figli riconosciuti da un solo genitore).

### **Art. 23 - Contributi Pagamento Servizi**

Per contributi pagamento servizi si intende:

- per i servizi comunali l'assunzione diretta da parte del comune, parziale o totale, delle spese per l'accesso ai servizi stessi;
- per altri servizi l'erogazione diretta all'Ente o erogatore del servizio di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale delle spese previste per l'accesso e/o servizio reso. In tale tipologia si ritiene compreso il pagamento di contributi retta per ricoveri temporanei (per esempio R.S.A., pronta accoglienza), nonché per la frequenza a servizi educativi per minori (per esempio scuola dell'infanzia).

I criteri per la concessione di contributi pagamento servizi sono quelli già definiti per i contributi straordinari (art. 21 del presente Regolamento), tenuto conto delle risorse disponibili e della valutazione dei Servizi Sociali.

### **Art. 24 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

## **Art. 25 - Casi particolari**

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali del Comune, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

## **CAPO V – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE**

### **Art. 26 - Definizione e Principi**

Il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali, comunità, gruppi famiglia o istituti, deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

La valutazione, sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

### **Art. 27 - Destinatari**

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente regolamento che superano i 65 anni, per le quali la UVMD abbia valutato la necessità di un inserimento in struttura.

Per le persone di età inferiore sarà necessario definire la competenza economica con gli altri enti coinvolti (cfr. L.E.A. e L.E.P.); per i minori si demanderà alla Giunta Comunale la valutazione circa l'opportunità di far contribuire i parenti tenuti agli alimenti eventualmente con la procedura prevista dall'art. 33.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata:

- dall'assistito dando mandato alla Amministrazione Comunale di procedere, indicando in modo preciso l'elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.);
- da colui che esercita legalmente la tutela dell'assistito;
- da un parente e/o affine, da persona con legame affettivo;
- da un parente tenuto agli alimenti.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

### **Art. 28 - Prestazioni**

Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta di ricovero giornaliera in strutture convenzionate residenziali e si configura come una prestazione sociale agevolata (di cui all'art.1, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

L'ammontare dell'integrazione della retta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 29 - Finalità**

L'obiettivo dell'integrazione della retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

### **Art. 30 - Modalità di erogazione**

Hanno diritto all'integrazione della retta da parte del Comune di Povegliano Veronese solo coloro che, al momento della richiesta, percepiscano la sola pensione e non siano proprietari di beni immobili al 100 % né di altri beni mobili (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...) di valore superiore a € 3.000,00 che devono rimanere a disposizione dell'assistito in caso di decesso per le spese funerarie.

In caso di integrazione della retta, la pensione dovrà essere incamerata direttamente dalla struttura protetta, così come eventuali arretrati di accompagnamento o di altre pensioni a qualsiasi titolo percepite a ristoro delle somme integrate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 31 - Quota personale**

In caso di integrazione della retta il Comune provvede ad assicurare all'assistito una quota per minute spese personali stabilita e periodicamente aggiornata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. La quota personale verrà versata direttamente alla struttura protetta e, in accordo con il Servizio Sociale, sarà gestita direttamente dall'utente, dai familiari o con modalità che verranno valutate caso per caso.

### **Art. 32 - Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione**

Nel caso in cui i parenti tenuti agli alimenti chiedessero un contributo all'Amministrazione Comunale per integrare la retta, dovranno presentare la D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) e il relativo calcolo I.S.E.E. (vedasi art. 7, punto 5).

### **Art. 33 - Concorso dei parenti obbligati**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, qualora il ricoverato non sia grado di sostenerla per intero, nella misura minima del 20% della quota della propria situazione economica equivalente (ISEE) eccedente il "minimo vitale", stabilito annualmente (vedasi art. 19) quando si tratti di figli. La percentuale viene ridotta al 10% per gli altri parenti. È prevista una sola quota per famiglia.

In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Comunale.

## **CAPO VI – AFFIDO MINORI**

### **Art. 34 - Finalità**

Il Comune di Povegliano Veronese promuove – in sinergia con l'Azienda U.L.S.S. 22, alla quale la gestione della tutela minorile è delegata sia per la parte tecnico-professionale che per la parte economica – l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I Servizi Sociali comunali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22, l'impossibilità temporanea di soluzione



del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

### **Art. 35 - Tipologia dell'affido**

#### *Semi-affido*

È un intervento di supporto a famiglie in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati, prevalentemente durante il giorno.

#### *Affido Familiare Consensuale*

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale comunale o del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22 e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

#### *Affido Giudiziale*

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 330 e seguenti del Codice Civile.

### **Art. 36 - Modalità dell'affido**

L'affido familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, etc.), anche con il supporto di servizi di sostegno.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare con o senza figli, sia le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che possibilmente abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi pubblici che presso Enti o associazioni accreditati.

Le *famiglie affidatarie* si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ci siano nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

Le *famiglie di origine* si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22 e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

Il *Servizio sociale (Servizio Sociale di base o Servizio minori – U.L.S.S. 22)* provvede a:

- inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione Comunale attraverso la modulistica predisposta per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria o la comunità alloggio o la casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; monitorare altresì l'eventuale inserimento in Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

*L'Amministrazione Comunale* provvede a:

- collaborare con il Servizio Minori dell'U.L.S.S. 22 per la realizzazione di quanto stabilito con il relativo accordo di programma per la gestione delle funzioni tecnico-professionali di valutazione e presa in carico e delle funzioni amministrative per la tutela dei minori;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'affido familiare, sostenendo le relative iniziative dell'U.L.S.S. 22 anche attraverso la messa a disposizione di spazi e l'impiego di risorse diverse.

### **Art. 37 - Conclusione dell'affido**

L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio che ha attivato il progetto ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore.

Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità, è possibile prorogare l'intervento previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o previa nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

## **CAPO VII – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 38 - Definizione**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio svolto presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

### **Art. 39 - Finalità**

Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

### **Art. 40 - Prestazioni**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individualizzato sulla persona (come definito dall'art. 12 del presente Regolamento), fornisce le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (accompagnamento visite, ecc.);
- accompagnamento e socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative, ecc.);
- supporto e sostegno alla famiglia e segretariato sociale;
- consegna pasti caldi a domicilio.

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o mediante affidamento del servizio a terzi (Cooperative, IPAB, ecc.).

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individualizzato sulla base della situazione sanitaria-socio-economica-parentale.

### **Art. 41 - Personale**

Il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:
  - elaborazione e verifica del progetto individualizzato,
  - collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione,
  - coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD).
- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:
  - eseguire i singoli interventi previsti dal regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate,
  - segnalare le particolari necessità dell'utente,
  - partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

### **Art. 42 - Destinatari**

Il Servizio è rivolto ai cittadini che si trovino in stato di bisogno, residenti nel Comune o domiciliati, previo accordo con il Comune di Povegliano Veronese per il recupero delle somme.

### **Art. 43 - Criteri di valutazione della situazione**

Per l'ammissione al servizio si considerano:

*aspetto sanitario:* non autosufficiente in situazione di grave dipendenza  
 non autosufficiente con autonomia residua  
 parzialmente autosufficiente  
 autosufficiente

*aspetto parentale:* persona sola senza figli  
 coppia sola senza figli  
 persona sola con figli non conviventi  
 coppia con figli conviventi  
 coppia con figli non conviventi

persona con figli conviventi

*aspetto ambientale:* condizioni abitazione non adeguata (salubrità, barriere architettoniche, servizi igienici adeguati, isolamento dal centro, riscaldamento ecc...)  
condizioni abitazione parzialmente adeguata  
condizioni abitazione adeguata

Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione sopra elencati, rilevati all'interno del progetto individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale.

#### **Art. 44 - Modalità di accesso**

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o la curatela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'amministratore di sostegno.

La richiesta viene valutata dal Servizio Sociale che redige il progetto individualizzato. Il Servizio Sociale valuta i parametri inerenti gli aspetti sanitario, familiare ed ambientale; l'ammissione al servizio verrà effettuata dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale – U.L.S.S. 22, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individualizzato, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno, in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### **Art. 45 - Contribuzione**

La contribuzione sul costo orario del servizio viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, differenziando le tariffe orarie sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di cui fa parte l'utente del servizio.

La deroga alla contribuzione sarà valutata caso per caso dall'Assistente Sociale e sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale.

Il costo dei pasti caldi a domicilio è a completo carico degli utenti che usufruiscono del servizio. In casi particolari opportunamente relazionati dall'Assistente Sociale, la Giunta Comunale può prevedere la parziale o totale esenzione dal pagamento dei pasti.

#### **Art. 46 - Pronto Intervento Sociale**

Per le persone senza fissa dimora e comunque presenti a qualsiasi titolo sul territorio comunale si possono prevedere interventi di prima assistenza (vitto e spese di viaggio).

Detti interventi saranno attuati su segnalazione dell'Assistente Sociale, con eventuale erogazione da parte dell'economato comunale, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale si possono attivare servizi previa autorizzazione del rimborso da parte del Comune di provenienza.

## **Art. 47 – Telesoccorso/Telecontrollo**

### *Definizione e finalità*

È il sistema attivato dalla Regione Veneto con lo scopo di consentire agli anziani di continuare a vivere presso la propria abitazione anche quando si porrebbero le necessità di assistenza con ospitalità presso strutture protette.

### *Destinatari*

I destinatari sono gli anziani, residenti nel Comune di Povegliano Veronese:

- che vivono da soli o in coppia sola;
- che abbiano chiesto ospitalità in strutture socio-sanitarie pubbliche o private;
- che abbiano chiesto di essere dimessi da strutture socio-sanitarie per essere assistiti presso il proprio domicilio;
- che siano bisognosi di cure e controlli sanitari.

### *Modalità di accesso e funzionamento del servizio*

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o la curatela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'amministratore di sostegno. Le richieste, attraverso l'apposito portale web, vengono inoltrate dal competente ufficio comunale alla società che gestisce il servizio, la quale, in base alle caratteristiche del singolo utente, provvede a stilare la graduatoria dei richiedenti e all'installazione dell'apparecchiatura presso il domicilio dell'anziano.

Il servizio di Telecontrollo/Telesoccorso funziona a mezzo telefono esclusivamente su rete fissa. Mediante il telefono, ogni anziano è collegato a un centro operativo funzionante 24 ore su 24. Per l'effettuazione del servizio di *Telecontrollo*, il centro si mette in contatto con l'utente anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che l'apparecchio sia funzionante. A sua volta, ogni utente può mettersi in contatto con il centro operativo per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il centro provvede con immediatezza ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o, ancora, di natura sociale. Per l'effettuazione del servizio di *Telesoccorso*, ogni utente, al momento dell'installazione, viene dotato di un mini-apparecchio dal peso di pochi grammi provvisto di un tasto che, se premuto, fa scattare un segnale di allarme al centro operativo. Il centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per un intervento urgente. Il personale del centro accerta che la richiesta di intervento abbia corso e sia portata a termine con sollecitudine. Per le necessità sanitarie, oltre ad avvertire i parenti, l'operatore del centro prende contatto anche con il medico di base o con il Distretto socio-sanitario o con il presidio ospedaliero territorialmente competente.

In caso di rinuncia al servizio, decesso dell'utente o suo ingresso definitivo presso una struttura residenziale, i familiari o chi per essi possono contattare direttamente il centro operativo per concordare le modalità di restituzione dell'apparecchio, oppure consegnarlo all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà in tal senso.

### *Contribuzione*

Il servizio è completamente gratuito, in quanto compreso tra i servizi di sostegno alla domiciliarità elencati nel Piano Locale della Domiciliarità, previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17.01.2006 e approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22.

## **Art. 48 – Taxi Sociale**

### *Definizione e finalità*

L'Amministrazione Comunale garantisce, nell'ambito del proprio territorio, l'organizzazione e la gestione del servizio di taxi sociale che si sostanzia in un servizio di trasporto rivolto a particolari categorie di cittadini residenti nel Comune di Povegliano Veronese, teso a garantire a questi ultimi il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto.

Il servizio viene svolto, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, per i seguenti scopi:

- trasporto presso presidi sanitari per esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, visite mediche generiche;
- accompagnamento a uffici e servizi per il disbrigo di pratiche di accertata utilità sociale;
- accompagnamento per socializzazione o altri aspetti significativi;

### *Destinatari*

È un servizio di trasporto rivolto principalmente alle persone anziane ultrasessantacinquenni e ai cittadini diversamente abili, ma potrà essere esteso anche a tutti coloro che, in ragione delle loro condizioni psico-fisiche o con particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento, si trovino in condizioni di effettiva impossibilità a spostarsi autonomamente o usufruendo di mezzi pubblici. Il mezzo in dotazione al Comune è attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di una sedia a rotelle.

### *Modalità di accesso e di funzionamento del servizio*

La prenotazione del servizio va effettuata telefonicamente o personalmente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale potrà avvalersi, per la gestione del servizio, della collaborazione di volontari o di apposita convenzione con una o più associazioni del territorio. Per il trasporto e l'accompagnamento di persone affette da patologie che impediscono la deambulazione o che necessitano di particolare assistenza medico-sanitaria, oltre al personale addetto alla guida dell'automezzo, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore.

### *Contribuzione*

Potranno eventualmente essere previste dalla Giunta Comunale delle tariffe di compartecipazione al servizio.

## **CAPO VIII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO**

### **Art. 49 - Soggiorni Climatici**

#### *Definizione e finalità*

È un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o ai disabili e/o ai minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

Il Comune di Povegliano Veronese fa parte del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona, che organizza per i residenti dei Comuni consorziati soggiorni di varia natura lungo tutto il corso dell'anno.

#### *Destinatari*

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Povegliano Veronese, per i quali viene organizzata la specifica iniziativa. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.

### *Modalità di accesso*

Sono quelle vigenti in relazione alla tipologia di gestione del servizio (in proprio o tramite convenzione a terzi). Il servizio potrà infatti essere gestito direttamente dal Comune o mediante convenzioni con cooperative, associazioni o altri soggetti.

## **Art. 50 - Centri ricreativi per anziani**

### *Definizione*

Il Centro ricreativo per anziani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione della partecipazione attiva delle persone anziane.

### *Finalità*

- offrire agli anziani una opportunità di incontro e di socializzazione;
- promuovere la partecipazione attiva degli anziani;
- coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio che si occupino di attività legate al servizio.

### *Destinatari*

Anziani residenti e non residenti. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

### *Modalità di gestione*

Il servizio potrà essere gestito direttamente dal Comune o mediante convenzioni con cooperative, associazioni o altri soggetti.

### *Attività*

Ricreative – culturali di gruppo.

### *Contribuzione*

L'accesso al servizio è gratuito. Nell'eventualità della gestione del servizio da parte di un'associazione, sarà richiesta agli utenti del centro la quota associativa per ragioni assicurative.

## **Art. 51 - Appoggio educativo**

### *Definizione e modalità di accesso*

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato rivolto a minori, segnalati dalla scuola, dai Servizi Sociali comunali o da altri Servizi socio-sanitari del territorio, che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Qualora i Servizi lo ritengano opportuno, l'intervento si articolerà per piccoli gruppi.

### *Finalità*

- offrire esperienze positive ai minori;
- sviluppare la collaborazione con i servizi e le altre agenzie educative del territorio (scuola, gruppi sportivi, parrocchia, ...);
- condividere e verificare con la famiglia il percorso educativo del proprio figlio, sostenere e stimolare l'apprendimento, al fine di rafforzare il senso di sé, la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali.

### *Destinatari*

Bambini e ragazzi in situazione di disagio.

### *Attività*

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali l'inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, nonché l'opportunità di ampliamento delle conoscenze personali.

### *Tariffe*

Può eventualmente essere prevista una quota d'iscrizione.

## **Art. 52 – S.O.S. compiti**

### *Definizione e finalità*

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado che presentano un disagio tale da impedire l'assolvimento delle responsabilità scolastiche. Gli interventi hanno quindi lo scopo di accompagnare il minore nel percorso scolastico, al fine di contrastarne l'insuccesso quale rischio di emarginazione e di svalutazione di sé.

Il progetto ha lo scopo di aiutare i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con diversi tipi di disagio, considerando tale:

- uno svantaggio e deprivazione sociale;
- famiglia difficile/multiproblematica con particolari situazioni di conflittualità;
- difficoltà psicologiche;
- bagaglio culturale linguistico diverso.

### *Destinatari*

Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

### *Modalità di accesso*

Gli utenti che accedono al servizio dovranno essere segnalati tramite modulo dagli insegnanti della scuola al Servizio Educativo Territoriale, successivamente la segnalazione verrà valutata dal S.S.E. (Servizio Socio Educativo): solo in seguito a un incontro con scuola, famiglia e S.S.E. si potranno stabilire gli obiettivi da raggiungere.

In tale occasione verrà stipulato un contratto in cui saranno definite le caratteristiche dell'intervento stesso nonché le eventuali modalità di pagamento.

### *Obiettivi*

- contrastare l'insuccesso scolastico quale rischio di emarginazione e di svalutazione di sé e quindi migliorare capacità scolastiche;
- dare ai minori la possibilità di confrontarsi e relazionarsi in modo positivo con figure adulte che permettano loro di interiorizzare modelli relazionali; creare una relazione positiva e significativa tra una figura adulta educante e il minore;
- offrire un'occasione di crescita e di collaborazione con un adulto;
- favorire un approccio costruttivo alla sfera scolastica;
- sostenere la motivazione scolastica;
- offrire spazio e tempo definiti per lo svolgimento del proprio impegno;
- offrire ai minori l'occasione per rapportarsi con i coetanei in un contesto protetto di apprendimento;
- promuovere l'autonomia personale del minore;
- favorire un processo di elaborazione positiva della personalità e dell'identità del minore in difficoltà.



### *Tariffe*

Potranno eventualmente essere previste dalla Giunta Comunale.

## **Art. 53 – Gruppi studio**

### *Definizione*

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado parzialmente autonomi nell'esecuzione dei compiti. Gli interventi quindi avranno lo scopo di rafforzare le conoscenze già acquisite dal minore e di recuperare eventuali piccole carenze conoscitive con l'aiuto di un operatore.

### *Finalità*

Il progetto ha lo scopo di aiutare i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, segnalati dai rispettivi insegnanti, a rafforzare le conoscenze acquisite e recuperare eventuali piccole carenze attraverso lo studio e il fare i compiti in gruppo.

Il minore dovrà quindi essere abbastanza autonomo nell'organizzazione e nell'esecuzione dei compiti ma potrà essere aiutato, laddove ci fossero delle piccole difficoltà, da un educatore che sarà alla guida del gruppo.

Il gruppo diventa quindi un modo sia per confrontarsi con i propri pari non solo a livello scolastico ma anche socio-relazionale, sia per imparare a rapportarsi con figure adulte diverse da quelle di riferimento e con minori della stessa età al di fuori del contesto prettamente scolastico.

Il servizio si pone inoltre lo scopo di aiutare i bambini e ragazzi stranieri che frequentano le scuole del territorio e che spesso hanno bisogno di essere supportati nello svolgimento dei compiti, a causa delle carenze nella conoscenza della lingua italiana. Il gruppo rappresenta, in tal caso, un'occasione per imparare più correttamente e agevolmente la lingua.

### *Destinatari*

Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

### *Modalità di accesso*

Gli utenti che accedono al servizio dovranno essere segnalati tramite modulo dalle insegnanti della scuola al Servizio Educativo Territoriale, successivamente la segnalazione verrà valutata dal Servizio Socio Educativo che provvederà a prendere contatto con gli insegnanti di riferimento per capire quale tipo di intervento sarà meglio attuare.

Valutata la possibilità di inserire il minore all'interno del gruppo studio, verrà fissato un incontro scuola – famiglia – SET per definire insieme modalità, orari e obiettivi da raggiungere per il minore stesso. In quell'occasione verrà effettuata l'iscrizione del minore attraverso versamento della quota. In tale occasione verrà stipulato un contratto in cui saranno definite le caratteristiche dell'intervento stesso.

### *Tariffe*

Il servizio è a completo carico delle famiglie. Le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Art. 54 - Ludoteca**

### *Definizione*

La ludoteca è un servizio centrato sul gioco e sul giocattolo, uno spazio in cui si garantisce all'infanzia il diritto di giocare, di fare esperienze ludiche, dove il "gioco", diritto inalienabile

dei bambini, diventa l'elemento principale. Il suo compito è quello di permettere ai bambini, al di là della loro condizione economica, di usufruire di una vasta gamma di giocattoli.

#### *Finalità e obiettivi*

- offrire libertà di gioco;
- dedicare spazio e tempo al gioco non veicolato dall'adulto;
- rendere i giochi e giocattoli democratici: per alcuni bambini non tutti i giochi sono economicamente accessibili. Averli in ludoteca elimina il problema e tutti li hanno a disposizione;
- stimolare la creatività offrendo laboratori con materiali diversi per far costruire ai bambini stessi i loro giochi;
- riscoprire il valore culturale del gioco offrendo laboratori sul giocattolo tradizionale;
- restituire al gioco la giusta importanza facendo tornare il bambino parte attiva: i giocattoli industriali molto accurati e raffinati hanno privato il bambino del ruolo di giocatore attivo, riducendolo spesso a solo spettatore. Nella ludoteca il giocattolo industriale, scelto con criterio, viene offerto al bambino in modo adeguato facendo diventare lui protagonista dei materiali ludici che utilizza.

Attraverso il gioco l'educatore può far arrivare ai bambini contenuti importanti quali il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, la gestione delle vittorie e dei fallimenti.

#### *Destinatari*

Possono accedere al servizio tutti i minori residenti nel Comune di Povegliano Veronese dai 3 ai 12 anni suddivisi in 2 fasce d'età: prima fascia 3-7 anni, seconda fascia 8-12 anni.

#### *Modalità di accesso*

Per accedere al servizio è necessaria l'iscrizione.

#### *Tariffe*

Il servizio è completamente gratuito. Può eventualmente essere prevista una quota d'iscrizione.

## **Art. 55 - Spazio Famiglia**

#### *Definizione*

È un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 – 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.

#### *Finalità*

Promuovere la socializzazione e la formazione delle famiglie e dei loro figli, con l'attivazione di forme di cooperazione e collaborazione.

#### *Destinatari*

Genitori e bambini da 0 a 3 anni.

#### *Modalità di accesso*

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

#### *Attività*

Gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori.

Organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme.

Interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

## **CAPO IX – ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA**

### **Art. 56 - Attività di Formazione Promozione**

Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale;
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti, siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

## **CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 57 - Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

### **Art. 58 - Ricorsi**

In caso di mancata concessione di prestazioni ovvero di concessione ritenuta inadeguata il richiedente ha diritto di presentare ricorso agli organi competenti nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

### **Art. 59 - Norme transitorie**

Tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti Comunali contrastanti con le disposizioni contemplate nel presente Regolamento si intendono abrogate.

### **Art. 60 - Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.